

**Se avvisti un incendio
di bosco chiama subito
uno dei seguenti numeri:**

800 425 425

S.O.U.P

*(Sala Operativa
Unificata Permanente
della Regione Toscana)*

1515

**CORPO FORESTALE
DELLO STATO**

115

**CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO**

Informazioni

Regione Toscana Giunta regionale

Direzione generale dello sviluppo economico

Organizzazione regionale Antincendi boschivi

Via Val di Pesa, 3 - 50126 Firenze

Tel. 055 4383757 fax 055 4383893

e mail: servizioforeste@regione.toscana.it

www.rete.toscana.it/sett/agric/foreste/index.html



REGIONE
TOSCANA



Gli incendi boschivi in Toscana *aiutaci a prevenirli...*



*Norme per la prevenzione, salvaguardia
e tutela del territorio dagli incendi boschivi*

Il territorio della Regione Toscana è coperto per oltre **50% da boschi**.

Appare quindi evidente che il tema della **lotta agli incendi** assuma grande importanza per tutta la collettività e di conseguenza per le istituzioni impegnate a garantire con la loro opera la salvaguardia dell'ambiente naturale.

La Regione Toscana con la **L.R. 39/2000 Legge forestale della Toscana** ed il successivo **Regolamento** ha provveduto ad adeguare le proprie norme antincendi boschivi alla legislazione statale. Con questi due strumenti vengono definiti i **periodi**, le **aree** a rischio e le **azioni** di carattere preventivo necessarie a diminuire o limitare il rischio di incendi.

Una particolare attenzione viene posta su **divieti e prescrizioni preventive**, come ad esempio il divieto di accendere fuochi nelle aree boscate ed in quelle limitrofe che, se infranti, danno luogo a **sanzioni** anche molto pesanti. Sono inoltre segnalati importanti vincoli finalizzati ad evitare azioni di incendio doloso per interessi di vario genere: ad esempio, nelle aree bruciate è vietata la **edificabilità** e il **pascolo per 10 anni**.

NORME ANTINCENDIO:

L.R. 39/2000


“Legge forestale della Toscana”

dall'art. 69 all'art. 76 e all'art. 82;

D.P.G.R. 48/R del 8/8/2003

Regolamento Forestale della Toscana

dall'art. 58 all'art. 69



Siamo convinti che lo strumento più efficace per ottenere buoni risultati sia quello di mettere in atto una seria e puntuale attività preventiva, dando modo di conoscere i comportamenti da evitare per non procurare rischio di incendio boschivo.

Questo depliant è un primo passo per porre all'attenzione di tutti i cittadini comportamenti corretti da seguire non solo per contribuire alla salvaguardia del nostro bellissimo patrimonio boschivo che, purtroppo, ogni anno viene in parte distrutto dalla piaga degli incendi, ma anche per aiutare a migliorare il lavoro di chi è preposto allo spegnimento consentendogli di arrivare in tempi più rapidi sul luogo dell'incendio.

Vi invito pertanto a leggere attentamente ed a mettere in pratica quanto indicato e memorizzare i numeri telefonici sempre attivi per segnalare un eventuale principio di incendio o anche semplicemente un fumo sospetto.

È anche dal corretto comportamento di tutti noi che deriva la garanzia per noi e i nostri figli di vivere in un ambiente migliore.

Susanna Cenni

*Assessore Agricoltura e Foreste, caccia e pesca
della Regione Toscana*

Indice

- 5 **Periodi a rischio**
- 6 **Aree a rischio**
norme di precauzione per l'accensione dei fuochi
- 7 **Azioni a rischio**
 - 1. accensione di fuochi
 - 2. abbruciamento di residui vegetali
 - 3. uso di strumenti o attrezzature a fiamma libera o che possono produrre scintille o faville
 - 4. accumulo o stoccaggio all'aperto di fieno, paglia o altri materiali facilmente infiammabili
- 11 **Vincoli**
- 12 **Sanzioni amministrative**
- 13 **Comuni classificati a rischio particolarmente elevato**
- 14 **Informazioni**



Per una effettiva tutela dei boschi dagli incendi è importante conoscere i seguenti elementi:

periodi a rischio

aree a rischio


soggette alle norme di prevenzione

azioni a rischio

che possono determinare l'innesco di incendi boschivi e, pertanto, **vietate** (o consentite solo con particolari precauzioni)

PERIODI A RISCHIO

Il **periodo a rischio** di incendio è quello compreso fra il **1° luglio ed il 31 agosto** di ogni anno



attenzione!

le province possono modificare tale periodo o istituire periodi a rischio diversi anche per singole aree omogenee

AREE A RISCHIO

Le **aree a rischio** sono costituite da:

- i boschi e gli arbusteti
- gli impianti di arboricoltura da legno
- la fascia di terreno contigua alle suddette aree di larghezza pari a:

- * 200 metri, nei **periodi a rischio** di incendi
- * 50 metri nel **restante periodo** dell'anno.



Norme di precauzione per l'accensione dei fuochi

Tutte le accensioni o abbruciamenti devono essere effettuate:

- in **spazi vuoti** preventivamente ripuliti ed isolati da vegetazione e residui infiammabili e, comunque, lontano da cumuli di vegetazione secca o combustibile;
- con **cumuli** di modeste dimensioni sempre immediatamente estinguibili con gli attrezzi a disposizione;
- con un **controllo costante** da parte di un sufficiente numero di persone fino al completo spegnimento del fuoco e con la verifica, prima dell'abbandono del luogo, del completo spegnimento di tizzoni e braci.

Devono comunque essere evitati:

- i **giorni e i momenti** di vento intenso
- le **abbruciature andanti**

DA RISPETTARE
SEMPRE

attenzione!

- In ogni caso è regolamentato qualsiasi abbruciamento di materiale vegetale, anche al di fuori dei boschi.
- In alcuni comuni le aree boscate sono a particolare rischio di incendio e le sanzioni possono essere decuplicate.

AZIONI A RISCHIO

Nelle **aree a rischio** sono vietate le seguenti azioni che possono determinare l'innescò di incendi:

1. accensione di fuochi
2. abbruciamento di residui vegetali
3. uso di strumenti o attrezzature a fiamma libera o che possono produrre scintille o faville
4. accumulo o stoccaggio all'aperto di fieno, paglia o altri materiali facilmente infiammabili

*Comunque, fermo restando che nello svolgimento delle suddette azioni deve essere rispettato quanto indicato nelle norme di precauzione per l'accensione dei fuochi nelle **aree a rischio**, sono ammesse le seguenti deroghe:*



1. accensione di fuochi

→ per esigenze personali

- è **consentita**, ad esclusione dei periodi a rischio, limitatamente a quanto necessario per il riscaldamento o la cottura di vivande, per i soggetti che svolgono attività lavorativa o di altra natura connessa alla permanenza nei boschi
- è **consentita** la cottura di cibi nei bracieri e nei barbecue situati in giardini oppure in altre pertinenze delle abitazioni

→ nelle aree attrezzate

è **possibile**, rispettando le indicazioni esposte negli appositi cartelli, nelle aree dotate di strutture destinate all'accensione e contenimento del fuoco appositamente allestite ed attrezzate in zone di afflusso turistico, sportivo o ricreativo

→ nelle carbonaie

l'accensione è sempre consentita



2. abbruciamento di residui vegetali

→ nei boschi, negli arbusteti e negli impianti arboricoltura da legno

- l'abbruciamento di materiale derivante da utilizzazioni ed operazioni colturali è **soggetto ad autorizzazione da parte della provincia o della comunità montana competente per territorio**. L'autorizzazione indicherà le norme di prevenzione a cui attenersi e le precauzioni da osservare.

è comunque vietato compiere abbruciamenti nei periodi a rischio.

→ nei castagneti da frutto:

- è consentito per i materiali provenienti dalla potatura e dalla ripulitura degli stessi nei **periodi a rischio** l'abbruciamento può essere effettuato esclusivamente tra l'alba e le nove del mattino.

→ nelle fasce di terreno contigue ai boschi ed aree assimilate:

- non è consentito nei **periodi a rischio**, in una fascia di 200 metri contigua ai boschi ed alle aree assimilate
- è consentito nei **periodi non a rischio**, in una fascia di 50 metri contigua ai boschi ed alle aree assimilate purché eseguito nel rispetto delle norme di precauzione per l'accensione dei fuochi.

3. uso di strumenti o attrezzature a fiamma libera o che possono produrre scintille o faville

Nei boschi e nelle altre **aree a rischio** l'uso di apparecchi che generino fiamma libera, nonché di strumenti o attrezzature che possono produrre scintille o faville, è consentito solo nei periodi non definiti a rischio.

Gli apparecchi devono essere usati in aree prive di vegetazione e di altri materiali infiammabili, tenendo sotto costante controllo l'area oggetto dei lavori ed allestendo presidi o strumenti idonei all'immediato spegnimento di principi di incendio

Nei periodi a rischio è consentito nelle pertinenze dei fabbricati entro 20 metri dagli stessi.

attenzione!

nei **periodi a rischio**:

Le **comunità montane** e le **province**, per i territori di propria competenza, possono prevedere modalità di comunicazione preventiva dell'esecuzione degli abbruciamenti. Le **province** possono vietare ogni forma di abbruciamento di residui vegetali

4. accumulo o stoccaggio all'aperto di fieno, paglia o altri materiali facilmente infiammabili

- **nei terreni agricoli, nei prati e nei prati-pascoli:** è consentito per i materiali vegetali derivanti da sfalcio, limitatamente al periodo di tempo necessario alle operazioni di fienagione e raccolta;
- **nei boschi e negli impianti di arboricoltura da legno:** è consentito il solo accumulo di materiale di risulta dei tagli boschivi, in conformità alle disposizioni del regolamento forestale;
- **nei terreni di qualunque destinazione:** è consentito l'accumulo all'aperto del legname e del materiale di risulta da operazioni di potatura di piante da frutto od ornamentali;
- **nei terreni boscati:** è consentito lo stoccaggio di materiale vegetale derivante dalle operazioni di sfalcio, nonché da altre attività agricole, purché il materiale sia ordinatamente accumulato e intorno allo stesso mantenuta una fascia di almeno cinque metri ripulita di vegetazione.

→ **nelle altre aree**

l'accensione dei fuochi e l'abbruciamento di residui vegetali è consentito, adottando le necessarie cautele per evitare il propagarsi incontrollato del fuoco, in particolare:

- **deve essere** tenuto sotto costante controllo, abbandonando la zona solo dopo essersi accertati del completo spegnimento, assicurandosi di non lasciare tizzoni o braci non completamente spenti;
- **non deve essere** effettuato in presenza di vento intenso;
- per le **stoppie di cereali** o altri materiali non concentrati in cumuli, in assenza di barriere idonee che impediscano la propagazione del fuoco, deve essere creata una fascia d'isolamento, della larghezza minima di 5 metri, costituita da terreno lavorato, o comunque privo di vegetazione ed in grado di isolare l'area oggetto dell'abbruciamento.

nei periodi a rischio l'abbruciamento deve essere effettuato esclusivamente tra l'alba e le dieci del mattino.

attenzione!

Le Comunità Montane, per i propri territori di competenza e le Province per i restanti, anche nei periodi a rischio di incendio, possono autorizzare deroghe ai divieti precedenti, per esigenze motivate e nei seguenti casi:

- * esecuzione di lavori pubblici o privati
- * manifestazioni che prevedano l'uso di fuochi pirotecnici
- * attività in campeggi anche temporanei

RIASSUNTO DELLE ATTIVITÀ NORMATE DAL REGOLAMENTO REGIONALE

		Periodi a rischio (art. 61)		Periodi non a rischio	
Tipo di utilizzazione	Art.	Boschi o arboricoltura	Fascia di 200 metri	Boschi o arboricoltura	Fascia di 50 metri
Accensione fuochi per esigenze personali	63 c. 1	non consentito		libero con limiti e rispetto norme di prevenzione / precauzione	
Accensione fuochi nelle aree attrezzate	63 c. 3	libero con limiti e rispetto norme di prevenzione / precauzione			
Accensione carbonaie	65	libero con limiti e rispetto norme di prevenzione / precauzione			
Abbruciamenti residui vegetali nei boschi ed assimilati ¹	66	non consentito		autorizzazione	libero con limiti e rispetto norme di prevenzione / precauzione
Abbruciamento residui vegetali nei castagneti	66 c. 2	libero (dopo l'alba ed entro le ore 9,00) nel rispetto delle norme di prevenzione / precauzione ²		libero con limiti e rispetto norme di prevenzione / precauzione	
Altre azioni od attività pericolose	67	non consentito ³		libero nel rispetto delle norme di prevenzione / precauzione	
Note					
1) Al di fuori delle aree indicate nella tabella, l'abbruciamento dei residui vegetali è liberamente esercitabile purchè effettuato nel rispetto delle norme di prevenzione di cui all'art. 66 comma 5.					
2) Nei periodi a rischio, le Province possono vietare ogni forma di abbruciamento dei residui vegetali.					
3) Consentito nel rispetto delle norme di prevenzione nelle aree urbane, nei giardini ed entro 20 metri di distanza dai fabbricati (art. 67 comma 2).					

Tabella modificata tratta da: Foreste istruzioni per l'uso, edito da Regione Toscana

VINCOLI

Alla utilizzazione dei terreni percorsi dal fuoco, la legge regionale stabilisce specifici **vincoli**.

1. **divieto per 10 anni** di pascolo nei boschi
2. **divieto per 5 anni** dell'esercizio di attività venatoria nei boschi (con superficie percorsa dal fuoco maggiore di 1 ha ed in presenza di tabellazione)
3. **divieto per 15 anni** di trasformazione del bosco, e dei pascoli entro 50 metri, in altra qualità di coltura
4. **divieto per 10 anni** di realizzazione di edifici o strutture per insediamenti civili o attività produttive nei boschi, e nei pascoli entro 50 metri.




SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. da un minimo di **50,00** ad un massimo di **500,00** euro a chi nei periodi *non definiti a rischio* compie **azioni a rischio** di incendio

2. da un minimo di **100,00** ad un massimo di **1.000,00** euro a chi nei *periodi a rischio* compie **azioni a rischio** di incendio

3. da un minimo di **1.033,00** ad un massimo di **10.330,00** euro a chi nei *periodi a rischio* compie le **azioni a rischio** di incendio *nelle aree boscate e assimilate* dei **comuni classificati a rischio particolarmente elevato**.

ATTENZIONE!!
CHI PROCURA UN
INCENDIO DI BOSCO
E' PUNITO CON LA
RECLUSIONE DA
4 A 10 ANNI
(art. 423bis Codice penale)



Comuni classificati a rischio particolarmente elevato

PROVINCIA DI AREZZO: Anghiari, Arezzo, Bucine, Castelfranco di Sopra, Castiglion Fiorentino, Cortona, Loro Ciuffenna, Lucignano

PROVINCIA DI FIRENZE: Calenzano, Greve in Chianti, Figline Valdarno, Fucecchio, Pontassieve, Reggello, Vinci

PROVINCIA DI GROSSETO: Arcidosso, Capalbio, Castiglione della Pescaia, Gavorrano, Grosseto, Isola del Giglio, Magliano in Toscana, Manciano, Massa M.ma, Monte Argentario, Monterotondo M.mo, Orbetello, Roccalbegna, Scansano, Scarlino

PROVINCIA DI LIVORNO: Campiglia Marittima, Campo nell'Elba, Capoliveri, Capraia, Cecina, Livorno, Marciana, Marciana Marina, Piombino, Porto Azzurro, Portoferraio, Rio Marina, Rio nell'Elba, Rosignano M.mo

PROVINCIA DI LUCCA: Bagni di Lucca, Borgo a Mozzano, Camaiore, Capannori, Fabbriche di Vallico, Lucca, Massarosa, Montecarlo, Pietrasanta, Seravezza, Stazzema, Vagli di Sotto, Villa Basilica

PROVINCIA DI MASSA CARRARA: Bagnone, Carrara, Casola in Lunigiana, Comano, Filattiera, Fosdinovo, Licciana Nardi, Massa, Montignoso, Mulazzo, Pontremoli, Tresana, Villafranca in Lunigiana, Zeri

PROVINCIA DI PISA: Buti, Calci, Castelfranco di Sotto, Castelnuovo VdC, Pisa, Pomarance, Riparbella, S.Giuliano Terme, Santa Maria a Monte, Vecchiano, Vicopisano

PROVINCIA DI PISTOIA: Lamporecchio, Larciano, Marliana, Monsummano Terme, Pescia, Pistoia, Quarrata, Serravalle P.se

PROVINCIA DI PRATO: Carmignano, Vaiano

PROVINCIA DI SIENA: Montalcino, Monticiano, Sovicille

Per maggiori informazioni per la prevenzione agli incendi rivolgersi agli uffici forestali di:
Regione, Province, Comunità Montane, Corpo Forestale dello Stato

Regione Toscana

Organizzazione regionale
antincendi boschivi

055/4383757

Provincia

Arezzo	0575 392283
Firenze	055 2760628
Grosseto	0564 484411
Livorno	0586 257111
Lucca	0583 4171
Massa Carrara	0585 816560/2
Pisa	050 929111
Pistoia	0573 3741
Prato	0574 5341
Siena	0577 2411

Comunità Montana

Lunigiana	0585 942011
Garfagnana	0583 644911
Media Valle del Serchio	0583 88346
Mugello	055 845271
Montagna Fiorentina	055 839661
Val di Cecina	0588 62003
Casentino	0575 5071
Valtiberina	0575 7301
Amiata Grossetano	0564 969611
Amiata Val d'Orcia	0577 779062
Elba e Capraia	0565 938111
Alta Versilia	0584 756275
Area Lucchese	0583 492151
Appennino Pistoiese	0573 6213203
Val di Bisenzio	0574 931211
Pratomagno	055 9172277
Colline Metallifere	0566 906111
Colline del Fiora	0564 616039
Cetona	0578 268081
Val di Merse	0577 790610

Coordinamenti Provinciali del Corpo Forestale dello Stato

Arezzo	0575 300512-3
Firenze	055 351271-2-3
Grosseto	0564 22528
Livorno	0586 891001
Lucca	0583 348201
Massa Carrara	0585 43745-489150
Pisa	050 533475-533454
Pistoia	0573 21204
Prato	0574 611304
Siena	0577 280126-280654



Gli incendi boschivi in Toscana

Aiutaci a prevenirli...

a cura

Regione Toscana Giunta regionale

Direzione generale dello sviluppo economico

Comunicazione nelle materie dello sviluppo economico

Settore foreste e patrimonio agro-forestale

Organizzazione regionale Antincendi boschivi

Coordinamento: Giovanni Vignozzi - Enrico Tesi

Collaborazione: Francesco Bondi, Vieri Bufalari,

Daniele Perulli, Stefano Tanini

www.regione.toscana.it

Foto (p.g.c.):

pag. 2/3 *castagneto* - Walter Martini

pag. 4 *elicottero* - Silvano Mortula

pag. 7 *barbecue* - Michele Suraci

pag. 7 *carbonaia* - Archivio Comunità montana Colline M.

pag. 15 *boschi* - Niccolò Dainelli

pag. 16 *inizio di incendio* - Comunità montana Garfagnana

REGIONE
TOSCANA



Edizioni Regione Toscana

Redazione, impaginazione grafica,

illustrazioni e stampa

p.o produzioni editoriali, grafiche

e multimediali del Centro Stampa

Giunta regionale

tiratura copie 25.000

Distribuzione gratuita

aprile 2006